



Stop al consumo di alcol per strada a Certosa e Rivarolo, ordinanza post-Morandi come a Sampierdarena

Martedì 16 ottobre 2018



Genova. Come a Sampierdarena (e in parte nel centro storico). Un'ordinanza comunale antialcol sulla falsariga di quella entrata in vigore nel dicembre scorso per la zona tra via Buranello, piazza Veneto e via Sampierdarena, per contrastare il degrado legato all'abuso di alcolici in strada, sarà applicata alla "zona arancione", tra Certosa e Rivarolo, come richiesto dai commercianti e cittadini del quartiere durante un incontro avuto il 1 ottobre scorso con il sindaco Marco Bucci e l'assessore comunale al Commercio Paola Bordilli.

L'ordinanza, proposta dall'assessore Bordilli, è stata firmata questa mattina dal sindaco Bucci. Le misure vietano ogni giorno, dalle 12 alle 8 del giorno successivo, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche e all'aperto, a eccezione di dehors e altre superfici autorizzate.

L'inosservanza della disposizione comporta l'applicazione di una sanzione fino a 500 euro. Il perimetro di applicazione del regolamento andrà da via Fillak/via Campi, ovvero il limite della zona rossa, fino a via Teglia (zona Mercatone).

Leggi anche

- [blitz Il sindaco Bucci incontra associazioni e commercianti a Certosa: si chiedono strade aperte e ordinanze anti-alcol](#)

«L'estensione dei divieti ad alcune zone della Valpolcevera - dichiara l'assessore al Commercio Paola Bordilli - risponde ad una richiesta condivisa con abitanti e soprattutto negozianti espressa durante due incontri svolti con me ed il sindaco Bucci. Le ordinanze, così come le abbiamo nel tempo strutturate, stanno dando i loro frutti e danno altresì modo di rendere maggiormente vivibili le vie della città, in questo caso di buona parte delle aree a nord di Via Fillak, andando a valorizzare le attività del tessuto sano cittadino, che è forte e notevole. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato».

«Per un territorio che deve già, quotidianamente, fronteggiare problematiche importanti, aumentate in modo esponenziale dopo il crollo di Ponte Morandi - aggiunge l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino - combattere il degrado per restituire sicurezza ai cittadini assume per l'Amministrazione un significato ancora più importante, divenendo una priorità fondamentale».

Nello specifico, queste sono le modalità di applicazione dell'ordinanza:

1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

2) Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

3) Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l'attività dopo le ore 21:00, da quell'ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6:00 del giorno successivo;

4) I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;

5) Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all'interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;

6) Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva

apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

7) Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).